



**Comune di Arta Terme
Provincia di Udine**

**Deliberazione Consiliare dd. XX/12/2018, n. _____
Allegato “A”**

**SOCIETÀ PARTECIPATE:
REVISIONE PERIODICA – ANALISI ASSETTO
COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

**(Art. 26, comma 11, Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
come integrato con il D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100)**

Premesse: adempimenti analisi periodica delle partecipazioni

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016 come integrato con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (*di seguito denominato anche TUSP*) all'art. 20, comma 3, dispone che tutte le amministrazioni pubbliche adottino un atto consiliare annuale di analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, procedendo all'eventuale razionalizzazione periodica delle partecipazioni.

Il successivo art. 26, comma 11, del medesimo TUSP, dispone che, esperite le analisi periodiche sui dati delle partecipate, il primo atto di razionalizzazione periodica debba essere adottato entro il 31 dicembre 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, avuta ragione della revisione straordinaria disposta – *sulla base di quanto previsto con l'art. 24, comma 4 del TUSP e con riferimento alla data del 23 settembre 2016* - e di quanto dalla stessa conseguente.

La revisione periodica si sostanzia, se ne ricorrano i presupposti, nella adozione di un “piano di razionalizzazione” entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un'apposita relazione tecnica, nonché nell'approvazione di una “relazione sull'attuazione del piano” entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

La valutazione dell'ente deve partire da un'analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria delle società partecipate.

A tal proposito il d.lgs. 175/2016, con l'obiettivo di responsabilizzare maggiormente gli enti, prevede che in caso di perdite reiterate nella partecipata gli enti sono tenuti ad accantonare risorse e a decurtare i compensi agli amministratori (art. 21), nonché a razionalizzare le società con un trend negativo per quattro anni nell'ultimo quinquennio (artt. 20 e 24).

L'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 stabilisce che possono essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento di:

- a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il medesimo art. 4, ai commi 3 e seguenti, definisce anche ulteriori attività delle partecipate pubbliche, come la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, le attività di G.A.L. (gruppo azione locale), la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il successivo art. 20 del citato D. Lgs. 175/2016, nel definire i tempi e le modalità della razionalizzazione periodica delle partecipate, prevede che i piani di razionalizzazione debbano essere adottati per le società che:

1. non rientrino in alcuna delle categorie del citato art. 4 del Testo Unico;

2. risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro: per la ricognizione relativa al triennio 2017-2019, in fase di prima applicazione il riferimento al fatturato è fissato in € 500 mila (art. 26, comma 12 quinquies del D.Lgs. 175/2017);
5. che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale;
6. nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
7. nei cui confronti si ravvisi la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite.

Le partecipazioni in società che esercitino attività diverse da quelle ammesse ai sensi dell'art. 4 TUSP o che ricadano nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, dovevano essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria o sottoposte alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione).

I comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, all'effettivo monitoraggio sull'andamento delle società partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente.

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

Il Piano – che comprende la ricognizione e la parte operativa - è stato adottato con Decreto del Sindaco N° 2/2015 del 31 marzo 2015, Prot. N° 1898 e successivamente confermato.

Il documento originario è stato aggiornato con l'atto di ricognizione straordinaria, adottato con riferimento alla situazione al 23 settembre 2016 con atto consiliare dd. 29/09/2017, n. 54.

Il presente documento costituisce atto di revisione periodica e aggiornamento al Piano operativo.

Società partecipate dal Comune di Arta Terme al 31 dicembre 2017

Il comune di Arta Terme partecipa **direttamente** al capitale delle seguenti società, oggetto della presente analisi:

Denominazione	anno costituzione	quota partecipazione	Note
CAFC S.P.A. Udine	1931	0,0305%	- Società non quotata in mercati regolamentati - Società controllata ex art. 2359 Codice Civile (<i>capitale interamente pubblico - controllo congiunto</i>)
Escomontagna FVG S.p.A. – Arta Terme	2008	0,73 %	- Società non quotata in mercati regolamentati - Società non controllata ex art. 2359 Codice Civile
Legno Servizi Società Cooperativa – Tolmezzo Già decisa cessione quote in sede di ricognizione straordinaria 2017	1995	1,04 %	Società non quotata in mercati regolamentati - Società non controllata ex art. 2359 Codice Civile


.../segue

Il Comune di Arta Terme ha le seguenti **partecipazioni indirette** rilevanti ai fini del presente atto di revisione (rientrano tra le partecipate indirette le società partecipate per il tramite di società e di enti controllati, anche a controllo congiunto):

Tramite Cafc S.p.A.:

Denominazione	anno costituzione	quota partecipazione	Note
Friulab S.r.l. Udine	//	0,0248%	- Società non quotata in mercati regolamentati - Società non controllata ex art. 2359 Codice Civile

Struttura delle società partecipate dal Comune di Arta Terme



SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA

CAFC S.P.A.

Partecipazione derivata dalla fusione per incorporazione in CAFC SpA della partecipata Carniacque SpA con il 1 gennaio 2017

ragione sociale	CAFC SPA
sede legale	Viale Palmanova n.192 - 33100 Udine
codice fiscale/partita iva	00158530303
Data costituzione	Società costituita come “Consorzio Acquedotto Friuli Centrale” nel 1931 e di seguito trasformata nell’attuale SpA – l’attuale partecipazione deriva dalla quella dell’ente in Carniacque SpA, che è stata incorporata per fusione in CAFC SpA con il 1/01/2017 ex art.2501 e seguenti del Codice Civile (cfr. <i>deliberazione consiliare dd. 22/09/2016, n. 31</i>)
Durata impegno	31 dicembre 2045
oggetto sociale	Gestione servizio idrico integrato
Capitale sociale	Euro 41.878.904,65.- interamente versato
misura della partecipazione	0,0305% - n. 247 azioni del valore nominale di € 51,65 ciascuna, per un valore nominale totale di € 12.757,55
onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio	€ 0
numero rappresentanti amministrazione locale negli organi di governo e trattamento economico	Non c’è nessun rappresentante dell’Ente nel Consiglio di Amministrazione
incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico	n. 5 componenti compensi complessivi annui per € 33.852,00
Incarico organo revisione/controllo della società	n. 3 componenti organo revisione/controllo Compensi totali € 52.000,00
Costo complessivo personale	Numero medio dipendenti n. 264 unità Costo annuo lordo € 13.101.847,00

Come sopra evidenziato, la partecipazione nasce dalla fusione per incorporazione di “Carniacque SpA” in “CAFC SpA”, avviata con il 1 gennaio 2017.

La partecipazione ha carattere di partecipazione diretta, la cui attività consiste nella gestione del servizio idrico integrato per conto degli enti partecipanti, su mandato della competente autorità d’ambito.

Cafc SpA è società a capitale totalmente pubblico affidataria in house, nel rispetto dell’art. 5 del D.lgs. 50/2016 e all’art.16 del D.Lgs. 175/2016, del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Centale Friuli, coincidente con la Provincia di Udine.

La società rispetta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di in house providing, in particolare:

- assenza di soci privati;
- esercizio congiunto del controllo analogo in base ad apposite clausole statutarie e idonea convenzione tra i soci affidanti;
- svolgimento di oltre l’80% dell’attività aziendale a favore dei soci affidanti.

L'affidamento trentennale del SII a CAFC SpA quale unico gestore d'Ambito è stato disposto nel 2015 dall'Ente di governo dell'ambito con scadenza al 2045 ed è regolato con apposita Convenzione, ai sensi della Del. AEEGSI 23/12/2015 n. 656/2015/R/IDR, avente pari scadenza.

CAFC SpA è società di gestione affidataria a livello d'Ambito del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, anche qualificabile come servizio di interesse (economico) generale ex artt. 2, c. 1, e 4, c. 2, ltr. a) del D.Lgs. 175/2016.

Il servizio idrico integrato rientra espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi della lett. b), comma 27, art. 14, del DL 78/2010 ed è essenziale alle loro finalità istituzionali.

Lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016.

Il possesso della partecipazione risulta strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune.

Con riferimento alle previsioni dell'art. 20, comma 2, del D, Lgs. 175/2017:

- con riferimento al 31 dicembre 2017 il numero di amministratori era inferiore al numero dei dipendenti;
- alla medesima data la Società non svolgeva attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- CAFC SpA nel triennio precedente alla data di riferimento (31/12/2017) ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 di Euro, come di seguito evidenziato:

Fatturato	
2017	€ 66.083.626,00
2016	€ 54.702.070,00
2015	€ 53.076.396,00
Fatturato medio	€ 57.954.030,67

- I risultati di esercizio sono stati positivi nei cinque esercizi precedenti il 31/12/2017:

Risultati di esercizio	
2017	€ 10.487.087,00
2016	€ 7.122.219,00
2015	€ 5.469.232,00
2014	€ 5.264.509,00
2013	€ 3.976.528,00

- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non si evidenzia la necessità di aggregazione con altre società.

CAFC SpA rispetta pienamente i requisiti stabiliti dal D.Lgs. 175 e non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione. La società persegue una costante azione di controllo e contenimento dei propri costi di funzionamento in attuazione ai programmi e alle direttive stabiliti da ARERA e dall'Autorità di Governo dell'Ambito (oggi AUSIR) posto che l'attività svolta è dalle stesse strettamente programmata, regolata, approvata e monitorata.

Ai sensi della LR 5/2016, in Friuli V.G., dal 2017 ha preso avvio l'operatività di "AUSIR", nuova Autorità d'Ambito (regionale) di governo dei servizi di gestione integrata sia idrico che dei rifiuti, subentrata alle precedenti Consulte d'ambito (attualmente in fase di liquidazione)

La gestione della società è sottoposta alle direttive e controllo di un ampio ed articolato modello organizzativo i cui principali artefici sono l'AUSIR quale Ente di governo dell'Ambito e l'ARERA. Non compete ai singoli Comuni soci intraprendere azioni specifiche ed autonome diverse

dall'indicazione di eventuali indirizzi comuni ovvero dall'esercizio congiunto del controllo analogo. La società opera nell'ambito degli obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli per il personale, fissati dai soci ai sensi dell'art.19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016.

Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 era stata riscontrata la strategicità e la regolarità della partecipazione in CAFC SpA

La partecipazione azionaria in CAFC SpA è strettamente necessaria all'espletamento con modalità in-house di cui all'art. 5 del D.lgs. 50/2016 e all'art.16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio idrico integrato

CAFC SpA rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5 posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo. La società non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, c. 2, del Decreto suddetto.

CAFC SpA è formalmente e pienamente riconosciuto quale unico gestore d'ambito del SII cui sono destinate a confluire, secondo modalità che verranno fissate dal competente Ente di governo, le residue gestioni tutt'ora temporaneamente in capo a soggetti diversi.

Le tariffe praticate dalla società sono inferiori alla media nazionale e risultano costantemente verificate e approvate dalle competenti Autorità di regolazione.

La società presenta una situazione economico-patrimoniale storicamente e stabilmente solida e con risultati operativi di gestione regolarmente e ampiamente positivi. La situazione finanziaria risulta equilibrata e destinata a permanere tale anche in prospettiva.

CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive dell'ente di governo AUSIR e di ARERA.

ESCO MONTAGNA FVG SRL

ragione sociale	ESCO MONTAGNA FVG S.r.l.
sede legale	Via Nazionale, 11 33022 Arta Terme (UD)
partita iva	02522090303
data costituzione	28.03.2008 come SpA, trasformata in Srl nel 2016
durata impegno	fino al 31.12.2050
capitale sociale	Euro 275.000,00 interamente versato
partecipazione posseduta	0,73 %
onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio	€ 0
numero rappresentanti amministrazione locale negli organi di governo e trattamento economico	Non c'è nessun rappresentante dell'Ente nel Consiglio di Amministrazione
incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico	n. 3 componenti € 20.787,00
Incarico organo revisione/controllo della società -	Attualmente Sindaco Unico (i compensi si riferiscono alle spettanze del collegio sindacale cessato per € 15.799 sommate al compenso dell'attuale organo di controllo monocratico, pari ad € 4.262) - Compensi totali € 20.061,00
Personale	Numero medio dipendenti n. 3 unità Costo annuo lordo € 128.313,00

Il Consiglio comunale ha formalmente aderito alla Società con la quota sopra indicata: il mantenimento della partecipazione è stato formalmente deciso, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28

della Legge 244/2007, con deliberazione del Consiglio Comunale dd. 19.02.2011, n° 9 – esecutiva agli effetti di legge.

La Società è stata costituita ed opera nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie. In particolare, opera in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo canoni e filosofie indicati in sede europea ovvero di società di servizi energetici.

In particolare è specializzata nella costruzione e gestione di impianti di teleriscaldamento a biomasse, peraltro già presenti in sette Comuni della Carnia, al fine di produrre e fornire all’utenza riscaldamento a costi contenuti. Questo Comune – sia per gli impianti di edifici a destinazione istituzionale (sede municipale, scuole, ecc.) sia per una parte di utenze private – beneficia della gestione dell’impianto di teleriscaldamento attivato.

Essendo la Società in continuo sviluppo ed espansione vi sono le prospettive e concrete possibilità di creare nuovi impianti a biomasse nei comuni carnici dando sempre maggiore copertura al territorio per l’utilizzo di questo sistema di produzione termica.

Esco Montagna Fvg s.r.l. gestisce servizi pubblici di teleriscaldamento (produzione e distribuzione, in questo Comune e in altri Comuni della Carnia), attività che rientrano tra quelle che possono essere svolte dalle società partecipate da pubbliche amministrazioni, per quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del TU. I servizi erogati rientrano tra le attività finalizzate alla “... *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*”, trattandosi di attività necessarie per soddisfare i bisogni di base della comunità locale, garantendo agli utenti la fornitura di acqua calda con conseguenti risparmi sui costi di riscaldamento per l’Ente, famiglie e imprese.

La società ha comunque per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili: rientra, pertanto fra le partecipazioni ammissibili, come previsto dall’art. 4, comma 7, del TUSP (...“7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”).

Per quanto attiene la valutazione delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, TUSP, si sottolinea che:

- Alla data di riferimento del presente atto di revisione ordinaria (31 dicembre 2017) il numero di amministratori (3) non è superiore al numero dei dipendenti (3, valore medio anno 2017) ;
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- la società nel triennio precedente al 31.12.2017, ha conseguito un fatturato medio superiore a € 500.000, come evidenziato di seguito:

2013	2014	2015	2016	2017	media triennio
€ 1.661.750	€ 1.562.364	€ 1.661.750	€ 1.545.912	€ 1.597.791	€ 1.601.818

- la società, ha prodotto un risultato positivo in tutti cinque gli esercizi precedenti al corrente anno 2018:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
€ 1.314	€ 5.023	€ 154.749	€ 35.819	€ 17.736	€ 19.885	€ 13.204

- la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento, in quanto nel corso del 2017 sono già stati adottati provvedimenti di contenimento delle spese, fra le quali la riduzione

dei compensi degli amministratori e la nomina del sindaco unico in luogo del collegio sindacale;

- non vi sono necessità di aggregazione.

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA PER LE QUALI E' GIA' STATA DECISA L'ALIENAZIONE DELLE QUOTE

LEGNO SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA

Provvedimenti presi a seguito della ricognizione straordinaria:

Alienazione delle quote – esercizio diritto di recesso

Questo Comune, con nota dd. 24/08/2018 n. 0005271 di prot. ha comunicato alla società la decisione presa in sede di ricognizione straordinaria di alienazione delle quote.

L'alienazione delle quote è avvenuta esercitando il diritto di recesso del Comune, nella forma e con le modalità previste dallo Statuto, nella considerazione dell'esiguità della partecipazione societaria e del suo limitato valore (*quota del 1,04% con valore nominale di € 516,00 complessivi*).

Il Consiglio di amministrazione della società ha preso formalmente atto del recesso nella seduta del 12/11/2018 (comunicazione pervenuta all'ente in data 5 dicembre 2018 e registrata al n. 7701 di prot.).

A termini dello statuto societario, l'importo relativo alla quote di partecipazione sarà liquidato al Comune entro 180 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio in corso.

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE INDIRETTA

FRIULAB Srl

Partecipazione indiretta tramite CAFC SpA

ragione sociale	Friulab Srl
sede legale	Via del Cotonificio, 60, 33100 Udine UD
codice fiscale/partita iva	02214410306
Data costituzione	2001
Durata impegno	-
oggetto sociale	Analisi delle acque potabili e reflui della depurazione
Capitale sociale	€ 100.000,00 – interamente versati
misura della partecipazione	0,0248%
onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio	0
numero rappresentanti amministrazione locale negli organi di governo e trattamento economico	0
incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico	n. 5 componenti CdA Compensi amministratori € 41.894,00
Incarico organo revisione/controllo della società	n. 1 (organo di controllo monocratico) Compenso organo revisione € 6.240,00
Costo complessivo personale	n. 15 dipendenti Costo complessivo annuo personale € 598.410,00

- Si tratta di società strumentale per l'effettuazione delle analisi chimiche per la gestione del Servizio Idrico Integrato (laboratorio chimico). Le analisi chimiche sono effettuate in conformità al D.Lgs. 31/2001 (acque potabili) e al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico ambientale). Il laboratorio è accreditato.
- L'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 31/2001, prevede che il gestore del servizio acquedotto (CAFC S.p.A.) si avvalga di un laboratorio interno. Lo stesso opera per tutti i gestori del SII della Provincia di Udine.
- La società opera con modalità in house ed ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016.
- La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1, TUSP).
- La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d, del TUSP).
- La società denota un andamento pienamente regolare e positivo.
- Rispetto alle previsioni dell'art. 20, comma 2, del D, Lgs. 175/2017:
- con riferimento al 31 dicembre 2017, il numero di amministratori era inferiore al numero dei dipendenti;
- alla medesima data, non svolgeva attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- La Società nel triennio precedente alla data di riferimento (31/12/2017) ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 di Euro, come di seguito evidenziato:

Fatturato	
2017	€ 1.258.087,00
2016	€ 1.313.517,00
2015	€ 1.204.881,00
Fatturato medio	€ 1.258.828,33

- I risultati di esercizio sono stati positivi nei cinque esercizi precedenti il 31/12/2017:

Risultati di esercizio	
2017	€ 15.693,00
2016	€ 142.551,00
2015	€ 121.040,00
2014	€ 129.503,00
2013	€ 200.050,00

- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non si evidenzia la necessità di aggregazione con altre società.

Arta Terme, 13 dicembre 2018

La Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Alice Del Negro
firmato digitalmente

Il Segretario comunale
dott. Bruno Cimenti
firmato digitalmente

Parte seconda - Esito della revisione periodica/analisi complessiva dell'assetto - Conclusioni e misure da adottare

Conclusioni

Evidenziato e valutato quanto sopra esposto, si può sottolineare che le partecipazioni attuali del Comune di Arta Terme sono di modesta entità e - nel rispetto delle disposizioni introdotte con la nuova formulazione del D. Lgs. 175/2016 – possono essere considerate compatibili con le finalità istituzionali dell'ente, soprattutto nell'ottica di migliorare la qualità dei servizi, aumentandone efficienza ed efficacia, nonché al fine di promuovere, sviluppare e valorizzare al meglio il territorio e le proprie risorse.

Oltre a quanto sopra, vanno tenuti presente i contesti storico, sociale e territoriale in cui opera il Comune e le scelte che hanno portato la maggioranza dei Comuni del comprensorio carnico ad aderire alle società indicate. Anche queste partecipazioni, come molte altre attività di mantenimento della qualità dei servizi resi, contribuiscono a mantenere il presidio del territorio, delle sue risorse, in una logica di contenimento del decremento demografico attraverso l'ottimizzazione delle risorse.

Si ritiene che questi obiettivi siano raggiungibili anche tramite le attività di queste società partecipate. Per tutte le società partecipate gli oneri a carico del bilancio comunale sono pari a zero: non vi sono risparmi concreti e diretti conseguibili e azioni da attivare, soprattutto alla luce dei provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del TUSP dalle singole assemblee dei soci di ciascuna società.

Le conclusioni possono essere come di seguito riassunte:

CAFC S.P.A.

Trattandosi di partecipazione ammissibile ex art. 4, comma 2, lett. a), si ritiene fondamentale confermare il mantenimento della partecipazione.

Come sopra evidenziato, già alla luce dei criteri e delle risultanze della revisione straordinaria delle partecipazioni - ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 - era stata riscontrata la strategicità e la regolarità della partecipazione in Carniacque SpA, che restano confermate anche per CAFC.

La partecipazione azionaria in CAFC SpA è strettamente necessaria all'espletamento con modalità in-house di cui all'art. 5 del D.lgs. 50/2016 e all'art.16 del D. Lgs. 175/2016 del servizio idrico integrato.

Non si dà luogo a misure di razionalizzazione ex art. 20 del TU, che non si ritengono necessarie.

ESCO MONTAGNA FVG SRL

Si tratta di partecipazione ammissibile sia sulla base di quanto previsto con l'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP, sia avendo la società quale attività prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (ex art. 4, comma 7, del TUSP): Si ritiene di confermare il mantenimento della partecipazione nella Società Esco Montagna F.V.G. S.r.l derivante dalla trasformazione della preesistente SpA.

Per quanto sopra esposto, non si dà luogo a misure di razionalizzazione ex art. 20 del TU, che non si ritengono necessarie.

LEGNO SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA

La procedura di alienazione delle quote/dismissione della partecipazione societaria è stata formalizzata esercitando il diritto di recesso, come evidenziato nella relazione sopra esposta.

Si tratta di partecipazione ammissibile, in quanto la società produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, con la prevalenza di servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti e alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d, del TUSP), si ritiene fondamentale confermare il mantenimento della partecipazione.

Per quanto sopra esposto, non si dà luogo a misure di razionalizzazione ex art. 20 del TU, che non si ritengono necessarie.

Misure da adottare

Per quanto sopra esposto e quale esito dell'analisi complessiva dell'assetto e della revisione periodica ex art. 26, comma 11, del D.Lgs. 175/2016, questa Amministrazione comunale dispone di:

- a) confermare e mantenere le partecipazioni per le due **società direttamente partecipate**:
 1. **CAFC SpA.**
 2. **Esco Montagna FVG Srl**

- b) confermare e mantenere la partecipazione per la **società indirettamente partecipata** (tramite CAFC SpA):
 3. **Friulab Srl**

- c) prendere formalmente atto che la **procedura di alineazione/dismissione della partecipazione in LegnoServizi Società Cooperativa**, regolarmente avviata entro un anno dall'adozione della deliberazione consiliare dd. 29/09/2017, n. 54, considerato il valore estremamente limitato della stessa (*cfr. relazione riportata nella prima parte del presente documento*) è stata effettuata mediante esercizio da parte del Comune del diritto di recesso (*come da previsione statutaria*). La società ha formalmente preso atto del recesso e pertanto la partecipazione è stata alienata.

Il presente documento, congiuntamente alla deliberazione consiliare di approvazione, viene adottato per il corrente esercizio 2018 entro il 31 dicembre e sarà trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, nonchè reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP.

Arta Terme, 13 dicembre 2018

IL SINDACO
Luigi Gonano
firmato digitalmente